

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Reg. CE n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- visto l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 1° luglio 2004 sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento n. 1774/92 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
- considerata la necessità di recepire il documento "Linee guida per l'applicazione del Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° luglio 2004, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE 1774/2002;
- considerata la opportunità di adattare le linee guida di cui sopra alle specifiche esigenze della Regione Valle d'Aosta in particolare per quanto concerne le modalità di smaltimento degli animali morti in alpeggio;
- considerata la necessità di approvare specifiche indicazioni organizzative in merito all'attività di vigilanza da porre in essere sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- considerato che gli impianti che intendono esercitare le attività previste dal Regolamento Ce n. 1774/2002 (transito, magazzinaggio, incenerimento e coincenerimento, trasformazione di materiali di categoria 1, 2 e 3, produzione di biogas, compostaggio, produzione di alimenti per animali da compagnia, impianti oleochimici di categoria 2 e 3 ...) devono essere inseriti con un proprio numero di riconoscimento univoco in ambito nazionale per essere poi inseriti in analoghi elenchi comunitari;
- ritenuto quindi di dover definire le procedure di riconoscimento previste per gli stabilimenti, di cui al Reg. CE 1774/02, attribuendo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di lavoro dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta l'adozione degli atti di riconoscimento e l'attribuzione dei numeri di identificazione, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al fine di assicurare il necessario coordinamento regionale e le relative comunicazioni al Ministero della Salute;
- ritenuto di fornire le necessarie indicazioni ai fini della programmazione ed esecuzione dei controlli sui sottoprodotti di origine animale (SOA);

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2362 in data 29.07.2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A) "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" formulato sulla base delle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° luglio 2004;
2. di approvare le "Indicazioni operative ed organizzazione dell'attività di vigilanza" (Allegato B), che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione;
3. di individuare nel Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, la struttura competente al rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che intendono esercitare le attività previste dal Regolamento Ce n. 1774/2002, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
4. di stabilire che il Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali comunichi il numero di riconoscimento al Ministero della Salute;
5. di stabilire che le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti in argomento siano a carico dei titolari dei medesimi;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3721 dell'11/11/2005

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 3 OTTOBRE 2002, RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.

ART. 1

Modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi in conformità al Reg. CE n. 1774/2002

1. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE n. 1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi degli stessi articoli, al Responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, tramite il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Il numero di riconoscimento di ogni stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002, sarà comunicato dal competente Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali al Ministero della Salute, affinché venga inserito nell'elenco nazionale.

ART. 2

Modalità di gestione del materiale specifico a rischio

1. Il materiale specifico a rischio (MSR) di cui all'articolo 4 del Regolamento CE/1774/2002, ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'articolo 4 del Regolamento CE/1774/2002 e al decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del R.D. 20/12/1928, n. 3298, opportunamente integrato.

4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1.

Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformità alle disposizioni vigenti.

5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto all'allevamento o allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza in allevamento o sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

ART. 3

Attività non soggette a riconoscimento

1. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.
2. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

ART. 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 non vengano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in appositi contenitori per una corretta conservazione, anche mediante l'impiego del freddo qualora necessario; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di Categoria 1, giallo per i materiali di Categoria 2 e verde per i materiali di Categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.
2. L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'Allegato III Capitolo II, lettera A) e B) del Regolamento in questione.

ART. 5

Modalità di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto

1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che ne detiene l'elenco .
2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda USL della Valle d'Aosta e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario medesimo.
3. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione , la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.
4. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti e l'evento attestato come al comma 3.

ART. 6

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1. I veicoli e i contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo II del Regolamento CE n. 1774/2002, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda USL di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa sulla base dell'ordine di registrazione.
2. Sui veicoli e contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo I, punto 2 del suddetto Regolamento, deve essere apposta un'etichetta, inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:
 - 2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:
 - 2.2. in caso di materiali di Categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano” e, se destinati a tali usi, le diciture: “Destinato alla produzione di pet-foods” – “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” (nel caso di prodotti trasformati);
 - 2.3. in caso di materiali di Categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente se del caso, la dicitura “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti”. Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece “Per l'alimentazione di ...” con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione;
 - 2.4. in caso di materiali di Categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato solo all'eliminazione”;

- 2.5. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura “Stallatico” così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione.
3. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di Categoria 3, di colore giallo per i materiali di Categoria 2 e di colore rosso per i materiali di Categoria 1.
 4. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

ART. 7

Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

1. Le autorizzazioni degli automezzi e contenitori sono di durata biennale, la quale deve essere rinnovata, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità degli automezzi e dei contenitori (di cui all'Allegato II, Capitolo II, punto 1 del Regolamento) ed in fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica da parte del medesimo Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

ART. 8

Disposizioni per evitare contaminazioni crociate

1. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto ai sensi dell'Allegato II Capitolo II al Regolamento, si formulano le seguenti indicazioni:
 - 1.1. Gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale.
 - 1.2. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana.
 - 1.3. I materiali di Categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati.
 - 1.4. Per accertate esigenze locali, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta valuta le richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente. La proposta deve essere corredata da una relazione tecnica di valutazione del protocollo operativo in cui sono fissate le modalità di gestione del trasporto oltre che contenere le procedure di controllo proprie del Servizio Veterinario.
 - 1.5. L'impianto di transito di Categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di Categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la “contaminazione crociata” con materiale di Categoria 1 o 2.

ART. 9

Documento commerciale e sanitario

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, Capitolo III del Regolamento CE/1774/2002. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
2. Il documento commerciale deve essere firmato dallo spediteore e dal trasportatore.
3. Nel caso di emergenze sanitarie o in caso di focolai di malattie epizootiche per gli animali morti in azienda di Categoria 1 e per gli animali morti di Categoria 2, appartenenti alle specie aftoso sensibili, si richiede, ai fini di servizio, la stesura del certificato veterinario in uso presso il medesimo relativo alla causa di morte. La carcassa animale sarà scortata dal documento commerciale eventualmente controfirmato dal Veterinario ufficiale.

ART. 10

Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 9 del Regolamento CE/1774/2002.
2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 3 delle presenti linee guida può essere utilizzato il registro di cui all'articolo 9 del Regolamento con le opportune integrazioni.
3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.
4. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
 - 5.1. nel caso in cui il trasportatore coincida con il destinatario;
 - 5.2. quando il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:
 - 5.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
 - 5.2.2. il proponente detenga il registro;
 - 5.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - 5.3. lo spediteore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

- 5.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
 - 5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
 - 5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
 - 5.4.3. il destinatario detenga il registro;
 - 5.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 5.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
- 5.6. l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
 - 5.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'Azienda USL della Valle d'Aosta sull'impianto di transito;
 - 5.6.2. il registro sia siglato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sull'impianto di trasformazione;
 - 5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - 5.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

ART. 11

Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento CE/1774/2002.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di Categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31.

ART. 12

Modalità di smaltimento dei materiali di Categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di Categoria 1 e di Categoria 2 avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

- 1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di Categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
 - 2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
 - 2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle Categorie 1, 2 e 3, può essere incenerito e coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'Ordinanza ministeriale 30 marzo 2001.
4. Il materiale di Categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento CE/1774/2002, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE/1774/2002, quando smaltito in una discarica, è accettato in discarica per non pericolosi, in conformità al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, con il codice CER 02 02 03.
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001.
6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

ART. 13

Impianti esclusi dall'applicazione del Regolamento CE/1774/2002

1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale i seguenti impianti:
 - a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;
 - b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;
 - c) impianti di discarica;
 - d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal DM 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;
 - e) impianti di biogas e compostaggio, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VI, Capitolo II, punto 14 del Regolamento CE/1774/2002, come modificato dal Regolamento CE/808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;
 - f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento CE/1774/2002.

ART. 14

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati

1. L'attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico-sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:
 - 1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;
 - 1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
 - 1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;
 - 1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.
2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:
 - 2.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivanti da animali che al macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem possono essere considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo.
 - 2.2. Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:
 - 2.2.1. identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (Cat. 1 o Cat. 3);
 - 2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
 - 2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3;
 - 2.2.4. trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.
 - 2.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso umano.
 - 2.4. Il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.
 - 2.5. Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso umano, potranno

- rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721.
- 2.6. Si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
 - 2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
 - 2.6.2. le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.
 - 2.7. Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione CE/1999/724.
 - 2.8. Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di Categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.
3. I prodotti trasformati derivati da materiali di Categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:
- 3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di Categoria 2 o di Categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
 - 3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;
 - 3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;
 - 3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;
 - 3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture:
"non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
- 4.1. destinati alla produzione di compost o di biogas secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi dell'art. 15;
 - 4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato;
 - 4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura "stallatico", come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e 4.2.;
 - 4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;
 - 4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso:

- 4.5.1. la maturazione può avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda agricola che si è incaricata del ritiro;
- 4.5.2. non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;
- 4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria né dell'identificazione specifica né del documento commerciale previsto dal Regolamento CE/1774/2002.

ART. 15

Criteri relativi alle deroghe previste dall' articolo 23 del Regolamento

1. In attuazione dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, il Responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, può autorizzare, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo dell' Azienda USL della Valle d'Aosta l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca.
2. In attuazione dell'articolo 23, punto 2 del Regolamento CE/1774/2002, il Responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, può autorizzare, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, agli utilizzatori per l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca:
 - 2.1. l'utilizzo di materiali di Categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
 - 2.2. l'utilizzo di materiali di Categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento CE/1774/2002.
3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:
 - 3.1. l' "utente", destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di autorizzazione al Responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, specificando almeno:
 - 3.1.1. gli animali utilizzatori;
 - 3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
 - 3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento e trattamento;
 - 3.1.4. le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.
 - 3.2. il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, al Responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli

ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

- 3.3 Nel caso di animali morti per cause accidentali in luoghi isolati, lontani sia dalle baite o da altre strutture (rifugi alpini ect.), sia dai corsi d'acqua, sia da sentieri segnalati o comunque di normale passaggio, è possibile ricorrere all'abbandono delle carcasse per l'alimentazione dei carnivori selvatici.

In questi casi dovranno essere effettuate le seguenti operazioni :

- La raccolta anamnestica delle informazioni atte ad attribuire la morte a causa accidentale
 - Il prelievo, ove possibile, per il test BSE sugli animali a rischio previsti dalla normativa specifica vigente.
 - La segnalazione alla Stazione Forestale competente per territorio, contenente i dati segnaletici dell'animale e l'indicazione esatta del luogo in cui la carcassa è stata lasciata.
4. Il Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali comunica annualmente al Ministero della Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 3.1.
5. Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia negli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le carcasse correlate all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

ART. 16

Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal Regolamento CE/811/2003, si definiscono "zone isolate" tutti gli alpeggi della Regione per il periodo di monticazione che decorre normalmente dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno.
2. In caso di situazioni di emergenza o di impossibilità territoriali (zone isolate, difficilmente raggiungibili dagli automezzi autorizzati alla raccolta di materiali specifici a rischio) a conferire spoglie di animali morti all'impianto di transito presente in Valle d'Aosta e limitatamente al periodo di monticazione, è autorizzata l'eliminazione mediante sotterramento nelle aree di alpeggio delle carcasse degli animali, con le modalità sotto descritte.
3. I soggetti interessati dovranno adottare, per l'interramento delle carcasse degli animali, tutte le misure atte ad evitare danni igienico-sanitari alle persone e all'ambiente; in particolare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni che saranno impartite dal veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, competente per territorio:
 - a) il sotterramento di carcasse deve essere preventivamente comunicato da parte del conduttore dell'alpeggio al competente servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - b) i terreni individuati per il sotterramento devono essere in possesso dei requisiti necessari per evitare la contaminazione delle falde freatiche;

- c) il sotterramento deve avvenire ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedere alle carcasse che dovranno essere cosparse, prima del sotterramento stesso, se necessario, con un idoneo disinfettante.

Allegato B) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3721 dell'11/11/2005

INDICAZIONI OPERATIVE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Controlli in fase di produzione dei sottoprodotti di origine animale (SOA)

Si tratta di controlli mirati a verificare la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, che devono integrare l'attività di vigilanza normalmente prevista.

Modalità di controllo

La vigilanza nei luoghi di produzione dei SOA deve riguardare almeno:

- la verifica dell'esistenza, nel piano di autocontrollo, di una specifica procedura per la gestione dei sottoprodotti nei luoghi di produzione di SOA;
- la corretta identificazione dei contenitori;
- le modalità di raccolta e conservazione dei SOA in attesa del loro smaltimento;
- il controllo dei documenti commerciali e del registro delle partite spedite (quando previsto).

Per l'attività di vigilanza i competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si avvarranno delle allegate check-list (n. 1, n. 2, n. 3).

Destinatari dei controlli

Gli stabilimenti da controllare sono quelli che producono i SOA descritti dal Regolamento Ce 1774/02 agli articoli 4 (cat. 1), 5 (cat. 2) e 6 (cat. 3).

Tra gli esercizi che producono materiali di cat. 3 si annoverano attività di piccola dimensione che potrebbero sfuggire dall'osservanza del regolamento in oggetto .

Si ricorda a tal proposito che gli avanzi delle attività di gastronomie, rosticcerie, salumerie, piccoli market, negozi di alimentari, pasticci e latterie soggiacciono, anche se producono piccoli quantitativi di SOA, alle norme esistenti in materia.

Frequenza dei controlli

La vigilanza sulle modalità di gestione dei SOA dovrà essere inserita nelle normali attività di vigilanza presso i vari impianti ed esercizi commerciali.

Lo schema seguente stabilisce le frequenze consigliate per i controlli in relazione alle categorie di rischio dei SOA negli impianti di transito.

Categoria di SOA	Tipologia impianto	Frequenza consigliata dei controlli ordinari	Frequenza consigliata dei controlli straordinari
3	transito	Ogni tre settimane	
1-2	transito	Ogni tre settimane	
3	attività di preconcia	Ogni tre settimane	

Formazione del personale

L'Azienda USL Valle d'Aosta nella predisposizione dei propri programmi di formazione deve prevedere delle attività di formazione per il personale del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in materia di gestione dei SOA utilizzando, eventualmente, le conoscenze dei Veterinari sull'argomento.

ALLEGATI ALLE INDICAZIONI OPERATIVE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Modulistica

Allegato 1) Check list luoghi di produzione

Allegato 2) Check list macelli

Allegato 3) Check list impianti di transito

Allegato 4) Check list requisiti veicoli

Allegato 5) Check list attività veterinaria presso gli impianti di transito

Allegato 6) Avvenuto lavaggio

Allegato 7) Documento commerciale per SOA di cat 1

Allegato 8) Documento commerciale per SOA di cat 2

Allegato 9) Documento commerciale per SOA e prodotti trasformati di cat 3

Allegato 10) Documento commerciale per SOA di cat 3

Allegato 1)

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI NEL LUOGO DI PRODUZIONE
--

Data _____

Ditta _____

Via _____ n° _____ Comune _____

Rappresentante legale sig. _____ Residente in _____

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

N° _____ rilasciata il _____ per _____

N° _____ rilasciata il _____ per _____

TIPOLOGIA ATTIVITÀ:

Gestione dei sottoprodotti di origine animale nel luogo di produzione (impianti di lavorazione carni o alimenti di O.A., esercizi al dettaglio che commercializzano alimenti di O.A.)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Esiste una sezione specifica del piano di autocontrollo?				
_____ è adeguata alla realtà produttiva?				
I contenitori dei sottoprodotti di Categoria 3 sono chiaramente identificati e distinti da quelli di Categoria 1 (striscia verde o rossa alta almeno 15 cm, diciture per MSR)?				
Sono presenti, mescolati con i materiali di Categoria 3 altri tipi di materiali o rifiuti non ad essi assimilabili ?				
Vengono smaltiti in discarica sottoprodotti di cui all'art. 6, lettera f) (alimenti confezionati scaduti o non idonei per motivi commerciali) ?				
in caso affermativo, l'esercizio è stato a tal fine autorizzato ?				
_____ esiste documentazione che dimostri tale smaltimento?				
Nel caso di asportazione di MSR, è presente un sistema di filtraggio delle acque reflue con un sistema a maglie non superiori a 6 mm ?				
L'allontanamento dei sottoprodotti avviene quotidianamente ?				
In caso negativo, esiste la possibilità di refrigerare il materiale?				
I contenitori dei sottoprodotti di origine animale sono stoccati in un locale apposito o in un'area separata ovvero sono muniti di coperchio?				
Tale stoccaggio è effettuato in modo igienicamente idoneo, tale da rendere inaccessibile il materiale ad estranei e separatamente dalle carni o da alimenti destinati al consumo umano ?				
La raccolta ed il trasporto vengono effettuati da automezzi diversi (uno per la raccolta della Categoria 3 ed uno per la Categoria 1)?				

E' disponibile copia dei contratti per il ritiro dei sottoprodotti, stipulati con imprese a tal fine autorizzate?				
Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 3:				
Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 1:				
E' presente l'archiviazione dei documenti di trasporto dei sottoprodotti?				
E' presente il registro delle partite spedite di sottoprodotti?				
Esiste una procedura specifica di lavaggio e disinfezione dei contenitori utilizzati allo stoccaggio dei sottoprodotti?				

Riscontrati estremi di reato SI NO quali
 Irrogate sanzioni SI NO quali
 Operati sequestri SI NO quali
 Prescrizione lavori SI NO

Annotazioni e lavori da prescrivere: _____

Presenti al sopralluogo:

Per la ditta

Timbro e firma operatore

Allegato 2)**PREVENZIONE DELLA BSE: GESTIONE SRM E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE; ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO PER TEST RAPIDO**

Data _____

Ditta _____

Via _____ n° _____ Comune _____

Rappresentante legale sig. _____ Residente in _____

Veterinario ufficiale Dott. _____ N° di riconoscimento _____

TIPOLOGIA ATTIVITÀ: **MACELLAZIONE** **SEZIONAMENTO** _____**GIORNI, ORARI ED ENTITÀ DI LAVORAZIONE:**

Gestione dei sottoprodotti di origine animale (macello)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Esiste una sezione specifica del piano di autocontrollo per la gestione dei sottoprodotti ?				
E' adeguata alla realtà produttiva?				
I contenitori dei sottoprodotti di Categoria 3 sono chiaramente identificati, contrassegnati in modo inamovibile e distinti da quelli di Categoria 1/SRM (striscia verde o rossa alta 15 cm., diciture per SRM)?				
Sono presenti, mescolati con i materiali di Categoria 3 altri tipi di materiali o rifiuti non ad essi assimilabili ?				
Nel caso di asportazione di SRM, è presente un sistema di filtraggio delle acque reflue con un sistema a maglie non superiori a 6 mm ?				
L'allontanamento dei sottoprodotti avviene quotidianamente?				
In caso negativo, esiste la possibilità di refrigerare il materiale?				
Tale stoccaggio è effettuato in modo igienicamente idoneo, tale da rendere inaccessibile il materiale ad estranei e separatamente dalle carni destinate al consumo?				
I contenitori dei sottoprodotti di origine animale sono stoccati in una zona protetta e coperta dell'impianto ovvero sono muniti di coperchio?				
La raccolta ed il trasporto vengono effettuati da automezzi diversi (uno per la raccolta della Categoria 3 ed uno per la Categoria 1)?				
E' disponibile copia dei contratti per il ritiro dei sottoprodotti, stipulati con imprese a tal fine autorizzate?				

Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 3:				
Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 1 (compresi SRM):				
E' presente l'archiviazione dei documenti di trasporto dei sottoprodotti?				
E' presente il registro delle partite spedite di sottoprodotti?				
Esiste una procedura specifica di lavaggio e disinfezione dei contenitori utilizzati allo stoccaggio dei sottoprodotti?				

Note:

Gestione SRM (macello e sezionamento)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Esiste una sezione del piano di autocontrollo per la gestione del SRM?				
include una procedura per la sicurezza dei lavoratori addetti?				
queste procedure sono adeguate alla realtà produttiva?				
E' stato individuato un responsabile per la gestione del SRM?				
Sono disponibili dispositivi di protezione individuale nei confronti delle TSE per i lavoratori addetti previsti dal Decreto 16/10/2003 ?				
I dispositivi di protezione individuale sono effettivamente utilizzati dal personale addetto, secondo le modalità stabilite nella procedura interna ?				
Gli strumenti che vengono a contatto con il SRM sono chiaramente identificati ed utilizzati in modo esclusivo ?				
Gli animali non produttori di SRM vengono macellati separatamente (ad inizio seduta di macellazione) ?				

segue Gestione SRM (macello e sezionamento)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Nei casi eccezionali in cui non vengano macellati all'inizio della seduta di macellazione, viene effettuato un intervento di decontaminazione di locali ed attrezzature, prima di riprendere l'attività ?				
Per lo stordimento dei vitelli < 12 mesi viene utilizzata una pistola a proiettile captivo differente?				
In alternativa, il proiettile captivo viene sottoposto ad accurata disinfezione prima di procedere all'abbattimento dei vitelli?				
In caso di invio di teste contenenti SRM sotto vincolo sanitario ad un laboratorio di sezionamento, esiste uno stoccaggio refrigerato e separato?				
Le teste da inviare a laboratori di sezionamento autorizzati sono collocate su una rastrelliera durante il periodo di immagazzinamento e trasporto ?				
Eventuali operazioni di asportazione delle porzioni muscolari della testa dei bovini produttori di SRM sono effettuate in un locale o spazio apposito?				
Qualora le teste di bovini di età > ai 12 mesi siano rimosse dalla guidovia o dai ganci ai fini dell'asportazione delle porzioni muscolari vengono sigillati i fori frontali ed occipitale con un tappo impermeabile ed inamovibile ?				
Sono presenti teste, i cui occhi sono stati danneggiati, destinate all'asportazione delle porzioni muscolari?				
Viene comunque evitata l'apertura della scatola cranica?				
Le tonsille, l'intestino dal duodeno al retto ed i mesentere sono asportati in tutti i bovini di qualsiasi età ?				
La milza e l'ileo sono asportati in tutti gli ovi-caprini di qualsiasi età?				
La divisione in mezzene viene effettuata evitando il più possibile la contaminazione della carcassa con il tessuto spinale?				
In caso di utilizzo di sega a nastro, viene ridotta al minimo la nebulizzazione dell'acqua di raffreddamento della lama stessa sulla carcassa o su quelle adiacenti ?				
Il tubo di scarico dell'acqua di raffreddamento della sega a nastro è raccordato con una vasca di raccolta?				
Esiste un sistema di raccolta per la segatura d'ossa residua dal sezionamento della colonna vertebrale, che ne consenta poi successivamente lo smaltimento con il restante SRM ?				
Tutto il SRM viene rimosso al momento della macellazione (ad esclusione della colonna vertebrale dei bovini con più di 12 mesi) ?				

Il midollo spinale viene asportato con strumentazione idonea ed efficace ?				
La lingua dei bovini di ogni età viene prelevata tramite una resezione trasversale anteriore al processo linguale dello ioide ?				
Le carcasse di bovini di età superiore a 12 mesi depositate nelle celle frigorifere presentano residui di midollo spinale?				
Il SRM viene colorato al momento della rimozione o comunque entro il termine della seduta di macellazione o di spolpo e prima dello stoccaggio ?				
Il SRM eventualmente stoccato è tutto colorato a strati in modo evidente ?				
Il SRM viene raccolto in contenitori o cassoni identificati mediante una targhetta recante la dicitura “MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO-CATEGORIA 1” ?				
Sui contenitori è stata apposta una striscia rossa inamovibile, alta almeno 15 cm., trasversalmente sul lato lungo degli stessi?				
Il SRM viene immagazzinato separatamente dal materiale di Categoria 3, nonché dalle carni destinate al consumo?				
Esiste la possibilità di congelare il SRM?				
Il mezzo di trasporto del SRM è autorizzato e reca la targa identificativa per il materiale di Categoria 1 ?				
Sono presenti ed archiviati i documenti di trasporto previsti dal Reg. CE/1774/2002, compilati a cura del trasportatore?				
Le copie dei documenti di trasporto di Categoria 1 comprendenti anche SRM ritornano entro 7 giorni, con la dichiarazione di ricezione?				
Viene compilato correttamente il registro di carico-scarico SRM vidimato dal Servizio Veterinario?				
Contenitori e attrezzature venute in contatto con il SRM sono sottoposte a decontaminazione con uno dei disinfettanti indicati come efficaci dal CEA?				

Reg. CE/1139/03: documenti commerciali (macello e sezionamento)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Per le carni bovine con ossa della colonna vertebrale in entrata e in uscita				
è presente sul documento commerciale un'indicazione specifica del n° di carcasse o parti di carcasse per le quali sia richiesta o non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale ?				
se ottenute da bovini di età inferiore ai dodici mesi, le carcasse o le parti di carcasse sono identificate sull'etichetta mediante una striscia blu ?				

Reg. CE/1139/03 e Decreto 16/10/03: rimozione della colonna vertebrale (macello e sezionamento)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Presso l'impianto vengono effettuate operazioni di rimozione della colonna vertebrale sulle carcasse ottenute da bovini di età > 12 mesi?				
È stata predisposta un'apposita procedura?				
La procedura è adeguata ed efficace?				
L'asportazione della colonna vertebrale dalle carcasse di bovini di età superiore ai dodici mesi viene effettuata orientativamente nelle seguenti giornate ed orari:				
Viene utilizzata una cella separata o una zona distinta per depositare separatamente le carni che contengono parti di colonna vertebrale?				
Lo stoccaggio delle carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, viene effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate?				
Nel caso del trasporto di carni con osso derivate da bovini con età > a 12 mesi, viene effettuata la protezione del canale midollare ?				
L'operazione di rimozione della colonna vertebrale viene effettuata in un locale separato o in un settore adibito esclusivamente a tale uso?				
Nelle vicinanze è disponibile almeno un lavabo e sterilizzatore?				
Sono utilizzati coltelli ed altri utensili appositi ed identificati per la rimozione della colonna vertebrale, destinati solo a tale uso?				
L'operazione di rimozione della colonna vertebrale viene fatta in modo da eliminare integralmente la sezione di emicolonna senza effettuare tagli trasversali negli spazi intervertebrali, sui corpi vertebrali e senza lasciare in situ porzioni residue (ad eccezione delle vertebre caudali e delle apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali toraciche e lombari, della cresta sacrale mediana e delle ali del sacro) ?				

Bovini sottoposti a test rapido per BSE (macello)	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
I bovini sottoposti a test rapido vengono macellati al termine delle normali operazioni di macellazione?				
In caso contrario, le carcasse degli animali macellati successivamente rimangono sotto sequestro fino al responso favorevole del test?				
Al termine della macellazione dei bovini sottoposti a test rapido sono effettuate le previste operazioni di decontaminazione?				
Tutte le parti degli animali sottoposti a prelievo (comprese le pelli e il sangue) sono, in alternativa, poste sotto sequestro fino all'esito favorevole, oppure inviate alla distruzione come SRM?				
<i>Le parti sotto sequestro:</i>				
non sono sottoposte a bollatura sanitaria				
sono conservate in celle o zone separate da quelle in cui sono presenti carni destinate al consumo				
sono rintracciabili e riconducibili al capo di origine				
sono contrassegnate da cartellini riportanti: data di macellazione, numero di marca auricolare, numero progressivo di macellazione				
Un padiglione auricolare con relativa marca viene lasciato in connessione anatomica con la carcassa, avvolto in sacchetto di plastica?				

Riscontrati estremi di reato SI NO quali

.....
 Irrogate sanzioni SI NO quali

.....
 Operati sequestri SI NO quali

.....
 Prescrizione lavori SI NO

Annotazioni e lavori da prescrivere: _____

Presenti al sopralluogo:

Per la ditta

Timbro e firma del Veterinario

Ministero della Salute – Regione _____

Allegato 3)

VERBALE DI ISPEZIONE PER IMPIANTI DI TRANSITO E MAGAZZINAGGIO AUTORIZZATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE/1774/2002
--

Riconoscimento di idoneità

Vigilanza

Data dell'ispezione _____

Ditta _____

Sede dello stabilimento: Via _____ n° _____

Comune _____

Titolare sig. _____

TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

IMPIANTO DI TRANSITO CAT. 1

IMPIANTO DI TRANSITO CAT. 3

IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO CAT. 1

IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO CAT. 3

N° di riconoscimento Reg. CE/1774/2002: _____

rilasciato il ____ / ____ / _____

Veterinario Ufficiale dello stabilimento Dr. _____

Frequenza media della vigilanza veterinaria

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Giorni lavorativi/settimana _____ N° addetti al deposito _____

N° autisti _____

Provenienza materie prime NAZIONALE COMUNITARIA

PAESI TERZI

Materiali depositati: bovini ovicaprini equini suini

conigli avicoli pesce sangue pelli zoccoli -

corni setole - piume uova - gusci latte - derivati SRM

altro _____

(per gli impianti di magazzinaggio) farine di carne farine di sangue

grassi fusi

AUTOCONTROLLO	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
E' presente un piano di autocontrollo firmato dal responsabile del piano?				
A quale data risale l'ultimo aggiornamento del piano?			
E' presente una planimetria in cui sia evidente il layout ?				
Sono stati descritti i diagrammi di flusso dei materiali introdotti ?				
E' presente una procedura di identificazione e controllo dei punti critici ?				
Sono state stabilite le azioni correttive in caso di superamento dei limiti?				
E' presente una procedura per il controllo delle materie prime in arrivo?				
E' presente una procedura per la verifica dell'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi dopo lo scarico della materia prima grezza?				
E' presente una procedura per la rintracciabilità?				
Esiste un programma di controllo delle condizioni igieniche generali del deposito?				
I risultati sono registrati e conservati per almeno due anni?				
E' presente una procedura per il controllo di roditori o altri parassiti?				
E' presente il registro delle partite ricevute e/o spedite (art. 9 Reg. 1774)?				
Timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente ?				
Contiene tutte le informazioni previste dall'Allegato II, cap. IV?				
I documenti commerciali della materia prima in arrivo e in partenza sono archiviati?				
Sono conformi, nei contenuti e nella forma, a quelli previsti dalle Linee Guida ?				
Contengono tutte le informazioni previste dall'Allegato II, cap. III?				

Note:

RACCOLTA E TRASPORTO	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
I veicoli o i contenitori sono contrassegnati con etichetta riportante l'indicazione della categoria dei prodotti trasportati?				
di colore verde e con la dicitura "non destinato al consumo umano"				
di colore giallo e con la dicitura "non destinato al consumo animale"				
di colore rosso e con la dicitura "destinato solo all'eliminazione"				
I veicoli o i contenitori sono contrassegnati con etichetta riportante gli estremi dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente?				
I veicoli e/o i contenitori sono stagni, coperti e con guarnizioni idonee?				
I veicoli e contenitori sono puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione?				
puliti e asciutti prima della utilizzazione?				

TRANSITO E MAGAZZINAGGIO	SI	NO	N.A.	Non conformità/varie
Separazione dalla pubblica via e da locali di macellazione (solo transito)?				
Separazione totale Materiali di Cat. 1 e 2 dai Materiali di Cat. 3 ?				
L'impianto svolge attività diverse dal deposito dei materiali della categoria autorizzata?				
E' anche presente un deposito di pelli idonee a produrre gelatine per il consumo umano?				
In questo caso il deposito è autorizzato ai sensi della Decisione 99/724 ?				
Vengono effettuate operazioni sulle pelli (es. salatura) ?				
Tali operazioni creano problemi di carattere igienico ?				
Luogo coperto per il ricevimento sottoprodotti o dei prodotti trasformati?				
Le strutture e gli impianti sono facilmente lavabili e disinfettabili?				
I pavimenti facilitano l'evacuazione dei liquidi?				
Sono presenti servizi igienici adeguati?				
Sono presenti spogliatoi adeguati?				
Esiste un sistema per l'eliminazione delle acque reflue (solo transito)?				
Ci sono celle frigorifere per la conservazione dei sottoprodotti che rimangono depositati più di 24 ore (solo transito)?				
In questo caso è presente la registrazione della temperatura (solo transito)?				

Ci sono strumenti adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle loro ruote?				
I prodotti trasformati sono immagazzinati in modo igienico?				

Note:

Annotazioni e lavori da prescrivere: _____

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Presenti al sopralluogo:

Per la ditta

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

MINISTERO DELLA SALUTE – REGIONE _____

Allegato 4)

**ACCERTAMENTO REQUISITI PER
VEICOLI/CONTENITORI/SCARRABILI ADIBITI AL TRASPORTO DI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE/1774/2002**

Ditta.....

domiciliata a Via/C.so

nella persona del Sig. nato a

il

residente in

Via/C.so....., n.

in qualità di

Veicolo/contenitore/scarrabile marca e tipo

Targato

Adibito al trasporto di:

sottoprodotti di origine animale (Categoria prevista: 1 - 2 - 3)

prodotti trasformati

Il registro previsto dall'art. 9 del Reg. CE/1774/2002 è disponibile per i controlli
dell'Autorità Competente presso la Ditta

.....

Comune..... Via/C.so.....

Tipo di veicolo o di contenitore trasportato

- veicolo con cassone a copertura rigida
- veicolo con cassone a copertura telonata
- autocisterna
- cassone scarrabile a copertura rigida (refrigerato - non refrigerato)
- cassone scarrabile a copertura telonata
- cisterna scarrabile
- contenitore non isotermico con coperchio
- contenitore isotermico con coperchio
- altro (specificare):

.....

Caratteristiche e condizioni del cassone o del contenitore

	SI	NO
- superfici interne lisce, lavabili e disinfettabili, in buon stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- assenza di crepe, fessurazioni e/o sbrecciature del rivestimento lavabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tenuta stagna che eviti colaticci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- copertura idonea ed in buone condizioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- guarnizioni di chiusura in buone condizioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• **Eventuali limitazioni**

.....

• **Eventuali prescrizioni**

.....

.....

.....

• **GIUDIZIO COMPLESSIVO**

Favorevole Non favorevole

Giudizio sospeso

....., li.....

Il Veterinario Ufficiale

Allegato 6)

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI

(Regolamento CE 1774/2002)

DICHIARAZIONE

DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE

L'AUTOMEZZO (targato) _____

O

IL CONTENITORE (identificato) _____

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA ____ / ____ / _____ ALLE ORE _____

Firma del Gestore o Delegato

Allegato 7)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di
CATEGORIA 1

conforme al Regolamento CE/1774/2002

Regione.....ASL. N.

DDT n° del Ora di partenza
Targa automezzo o n° identificativo contenitore

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente trasporto a carico del destinatario

Nome	Via	Comune	Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov.	N° riconoscimento (a)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- invio ad impianto di trasformazione
- invio ad impianto di transito
- invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- invio ad inceneritore o a co-inceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- altro

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

MATERIALI DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"

PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"

TIPO DI MATERIALE	KG.

Animale/i morto/i della specie:			
Eventuale/i marchio/i auricolare/i:			
Il Veterinario Ufficiale		Peso complessivo Kg	
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine		Firma del trasportatore	
_____		_____	
LUOGO DI DESTINAZIONE			
Ditta	Via	Comune	Prov.
DESTINATARIO			
Ditta	Via	Comune	Prov. n° riconoscimento
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/___ alle ore _____			
Firma responsabile dell'impianto di destinazione			

(*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III			

Allegato 8)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di
CATEGORIA 2

conforme al Regolamento CE/1774/2002

DDT n° del Ora di partenza
Targa automezzo o n° identificativo
contenitore

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente trasporto a carico del destinatario

Nome	Via	Comune	Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov.	N° riconoscimento (a)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- invio ad impianto di trasformazione
- invio ad impianto di transito
- invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- invio ad inceneritore o a co-inceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- altro

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

MATERIALI DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"

PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"

DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI

TIPO DI MATERIALE	KG.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Animale/i morto/i della specie:

Eventuale/i marchio/i auricolare/i:

Peso
complessivo Kg

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine

Firma del trasportatore

Firma del Veterinario Ufficiale nel caso di animali morti provenienti da focolai.

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta

Via

Comune

Prov.

DESTINATARIO

Ditta

Via

Comune

Prov.

n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/___ alle ore _____

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

(*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III

Allegato 9)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 3				
conforme al Regolamento CE/1774/2002				
DDT n°	<input type="text"/>	del	<input type="text"/>	Ora di partenza <input type="text"/>
			Targa automezzo o n° identificativo contenitore <input type="text"/>	
TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/> trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>				
Nome		Via		Prov.
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Origine del materiale (Speditore)				
Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002				
Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/>				
b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione				
CAUSALE DEL TRASPORTO				
<input type="checkbox"/> vendita <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 03 <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore o a co-inceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03 <input type="checkbox"/> invio in discarica come prodotto trasformato 02 02 03 <input type="checkbox"/> altro -----				
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI				
<input type="checkbox"/> MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" <input type="checkbox"/> PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" <input type="checkbox"/> DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PET-FOOD <input type="checkbox"/> DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI				
TIPO DI MATERIALE	KG.	TIPO DI MATERIALE	KG.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Allegato 10)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3			
conforme al Regolamento CE 1774/2002			
DDT N°		DEL	DATA PARTENZA
ORIGINE DEL MATERIALE		TRASPORTATORE	DESTINATARIO
(Speditore)			
DITTA	E	INDIRIZZO	DITTA E INDIRIZZO
N° RICONOSC.....(a)		Trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/>	N° RICONOSC.....
		Trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>	LUOGO DI DESTINATAZIONE
			DITTA E INDIRIZZO
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 1774/2002			N° RICONOSC.....
DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO :			
.....			
<input type="checkbox"/> Invio ad impianto di transito			
<input type="checkbox"/> Invio ad impianto di trasformazione		<input type="checkbox"/> altro	
.....			
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI			
<input type="checkbox"/> MATERIALI DI CATEGORIA 3 " NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"			
TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'	TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'

Firma dello spediteore o del responsabile dell'impianto d'origine

Firma del trasportatore

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ____/____/____ alle ore _____

Firma del responsabile dell'impianto di destinazione

(*) per quanto riguarda i cementifici valgono le indicazioni in deroga previste al punto 5, Parte III